



Segretariato generale della Giustizia amministrativa

Il Segretario generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare l'art. 15, comma 5, e l'art. 19;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'art. 74;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, concernente disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 196 del 24 settembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 16 ottobre 2020, n. 2280 di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia Amministrativa;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali stipulato il 9 marzo 2020, nonché i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dirigente dell'area I, per i quadrienni 2002-2005 e 2006-2009, sottoscritti rispettivamente, in data 21 aprile 2006 e in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 7/B del 6 febbraio 2012, concernente il regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei T.A.R.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 135 del 26 maggio 2020, con il quale sono stati determinati i criteri generali e le modalità per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 50 del 26 gennaio 2021, concernente la graduazione degli uffici dirigenziali di livello non generale della Giustizia amministrativa;

VISTI il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 78 in data 22 giugno 2020 ed il contratto individuale di lavoro a tempo determinato con i quali, a decorrere dal 3 luglio 2020 e fino al 2 luglio 2023, l'ing. Antonio Rivieccio, dirigente di ruolo della Giustizia amministrativa, è stata confermato nell'incarico di direzione dell'Ufficio pianificazione e controllo del Servizio dell'Informatica della Giustizia amministrativa;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa adottato con il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 31 dicembre 2020 che, nel sopprimere l'Ufficio statistica, gestione siti, comunicazione e formazione, ridetermina la struttura della Direzione generale delle risorse informatiche, includendo nelle attribuzioni dell'Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche la competenza della formazione;

VISTA la nota prot. n. 6044 in data 22 febbraio 2021 con la quale il Responsabile del Servizio per l'informatica, nel considerare le ricadute della nuova competenza della formazione, richiede di esplicitare il riparto della competenza nella suddetta materia su tutti gli uffici della Direzione generale, ciascuno per gli aspetti di competenza;

RAVVISATA altresì l'esigenza – pure evidenziata dal Responsabile dello SPI – di uniformare l'arco temporale di riferimento degli incarichi rientranti nel Servizio per l'Informatica;

RITENUTO pertanto di dover procedere, a far tempo dal 1° marzo 2021, alla revoca dell'incarico di direzione conferito con il predetto decreto n. 78;

VALUTATO il curriculum del dirigente;

RITENUTO di poter affidare l'incarico di direzione dell'Ufficio pianificazione e controllo all'ing. Antonio Riviuccio anche in ragione delle doti culturali e professionali acquisite nel corso della carriera;

SENTITI il Responsabile del Servizio per l'informatica ed il Direttore generale delle risorse informatiche;

D'INTESA con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i T.A.R.

DISPONE

Articolo 1

(Revoca dell'incarico)

A far tempo dal 1° marzo 2021, per i motivi richiamati in premessa, è revocato l'incarico di direzione conferito all'ing. Antonio Riviuccio con il decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 78 in data 22 giugno 2020.

Articolo 2

(Conferimento dell'incarico)

A far tempo dal 1° marzo 2021, all'ing. Antonio Riviuccio, dirigente della Giustizia amministrativa, è conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio pianificazione e controllo del Servizio dell'Informatica della Giustizia amministrativa.

Articolo 3

(Oggetto dell'incarico)

Il dirigente dell'Ufficio pianificazione e controllo ha la responsabilità dello svolgimento dei compiti individuati dal combinato disposto degli artt. 20, comma 1, lettera c) e 30 del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, sopra richiamato.

Articolo 4

(Obiettivi da conseguire)

Gli obiettivi correlati all'incarico suddetto sono:

- la definizione di piani annuali e trimestrali in coerenza con le strategie dell'Amministrazione e la verifica dei risultati pianificati;
- la programmazione operativa degli obiettivi strategici;
- la programmazione degli interventi di sviluppo e manutenzione evolutiva sui sistemi informativi;
- l'effettuazione delle analisi di mercato;
- la supervisione della progettazione ed implementazione di tutte le architetture ITC (Information and Communications Technology);
- la definizione di accordi e protocolli di intesa con altre pubbliche amministrazioni;
- la cura della partecipazione della Giustizia amministrativa a progetti comunitari e di cooperazione internazionale, anche mediante l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea;
- il coordinamento e il supporto delle attività dei Poli informatici Territoriali (PIT);
- la gestione delle risorse materiali e dei servizi di pertinenza;
- la predisposizione dei dati relativi al fabbisogno annuale e l'effettuazione del monitoraggio della spesa;
- la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate all'Ufficio.

Rientrano, altresì, nell'incarico di direzione – ferma la competenza dell'Ufficio CED, rete, sicurezza, siti istituzionali, formazione e dotazioni informatiche – i compiti di promuovere, coordinare ed organizzare gli interventi legati alla formazione dei magistrati e del personale amministrativo sui sistemi informativi nonché il compito di curare ogni adempimento relativo alle eventuali spese connesse a detti interventi.

Con riferimento, in particolare, agli obiettivi connessi con la prevenzione della corruzione e con la trasparenza - di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 23 del 30 gennaio 2020, PTPC per il triennio 2020/2022 - si richiamano gli obblighi di pubblicazione dei dati richiamati nella tabella pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa (voce Amministrazione trasparente, altri contenuti corruzione) nonché gli obblighi discendenti dai documenti emanati in tema di prevenzione della corruzione.

Articolo 5

(Durata dell'incarico)

L'incarico è conferito per la durata di tre anni, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 29 febbraio 2024.

Articolo 6

(Disciplina applicabile)

Al rapporto di lavoro derivante dall'incarico si applicano le disposizioni del vigente C.C.N.L. del personale dirigenziale dell'Area Funzioni centrali, nonché le norme che regolano il rapporto di lavoro dei dirigenti dello Stato e, in via residuale, le norme del Codice Civile.

Nell'ambito del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, è sempre possibile, con il consenso dell'interessato, assegnare il dirigente ad altro incarico dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione.